



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SEGRETERIA

N. 186 DEL 31-12-2020

Oggetto: RETTA RICOVERO DISABILE INSERITA IN CO.SE.R. MUL=
 TIPLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020

L'anno duemilaventi addi trentuno del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l' art. 128 del **D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998** che ha definito i servizi sociali come tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario;
- il successivo art. 131 del suddetto D. Lgs. n. 112/1998 che precisa che costituisce compito dei Comuni l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali;
- la legge quadro sul sistema integrato di servizi e prestazioni sociali n. **328 del 8 novembre del 2000**, che, come sottolinea la sua stessa denominazione, ha posto a base degli interventi sociali il tema dell'integrazione.

VISTO in particolare l'art. 6, comma 4 della suddetta legge 08/11/2000 n. 328, a norma del quale :*”Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture previamente residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”*, previa verifica della situazione patrimoniale del soggetto richiedente (art. 25 L. n. 328/2000);

DATO ATTO che tra i destinatari di detti interventi risulta persona disabile grave ricoverata presso una comunità socio-educativa riabilitativa residenziale per disabili (COSER) multipla, per la quale già da diversi anni il Comune interviene attraverso integrazione economica della retta;

CHE la stessa è deceduta in data 05 novembre 2020;

DATO ATTO che l'art. 23 della succitata legge n. 328/2000 stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente , ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima vada effettuata secondo le disposizione di cui al D. Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000;

CHE l'art. 3, comma 2 del suddetto D. Lgs n. 130/2000 stabilisce che per tutte le prestazioni sociali da erogarsi ad ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia accertata dall'ASL di appartenenza ed a persone con handicap grave riconosciuto ai sensi della L. n. 104/1992 si debba far riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica e non alla situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente, o dei familiari tenuti ex art. 433 c.c. agli alimenti;

Evidenziato che in tal senso si sono espressi anche:

- il Consiglio di Stato, Sez. V con la sentenza n. 1607/2011 del 15/02/2011, il quale ha stabilito che l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito (in caso di ultrasessantacinquenne non autosufficiente o soggetto con handicap permanente grave) contenuta nei D. Lgs. nn. 109/1998 e 130/2000 *“costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale a cui sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi”*;
- il Tar Lombardia con la sentenza n. 784 del 09/03/2011 (relativa ad una ipotesi di handicap permanente grave) che ha precisato che *“la regola della evidenziazione della*

situazione economica del solo assistito integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una diversa gestione in sede regolamentare”

Visti in tal senso anche i pareri del Difensore civico della Regione Campania in data 03 dicembre 2002 e di quello della Regione Marche in data 23/01/2007, oltre che del Difensore civico del Comune di Scandicci in data 23/02/2005;

CONSIDERATO che nello stesso senso si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 276 del 12/05/2006 puntualizzando che *“Ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti l’Inps può raccogliere solo le informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza”*;

ATTESO dunque che, sul piano giuridico, l’amministrazione comunale non ha più la facoltà di richiedere alcuna contribuzione per prestazioni di natura socio-assistenziale agli obbligati ex art. 433 c.c. del richiedente la prestazione, qualora trattasi di ultrasessantacinquenni non autosufficiente o di soggetto con handicap permanente grave;

ACCERTATO che la richiedente in oggetto è persona disabile grave;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 23 del 21/01/2013, che fissa criteri per l’individuazione delle Co. S. E. R. della Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale, stabilendo le modalità di compartecipazione dei comuni di residenza dei disabili ospiti;
- la D.G.R. n. 1011 del 09/07/2013, che definisce gli standard assistenziali ed i criteri di rilevazione dei costi gestionali delle residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale, individuando, per l’area disabili n. 4 livelli di assistenza residenziale, da RD1 a RD4
- la D.G.R. n. 1195 del 02/08/2013 ad oggetto “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29/11/2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale, che, nell’ipotesi di disabili gravi-livello intensità assistenziale RD3 fissa la quota di compartecipazione dell’utente al 30% della retta;
- la D.G.R. n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra regione Marche ed Enti gestori – modifica della DGR 1011/2013, che, relativamente all’area disabili gravi RD3 prevede l’obbligo, per le Co.S.E.R e le residenze protette per disabili di riconvertirsi gradualmente in RSA Disabili, entro il 31/12/2017, attraverso un piano di adeguamento da presentare entro il 30/06/2015. Durante tale periodo, cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal piano di ogni struttura, valgono gli standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza Disabili”;

PRESO ATTO che la struttura ospitante, come riconfermato con nota del 20/01/2017, acclarata al protocollo generale dell'ente il 18/05/2017 al n. 3279, ha iniziato il processo di riconversione in RD3 e che, pertanto, nelle more di adeguamento, ed in attesa di nuove comunicazioni al riguardo da parte degli organi regionali preposti, valgono gli standard tariffari attualmente in vigore nella predetta struttura, secondo le indicazioni fornite dalla sopra citata DGR 23/2013;

VERIFICATO che secondo quanto stabilito nella suindicata DGR n. 23/2013:

-la retta della struttura ospitante, in quanto Co. S. E. R. multipla, viene individuata in €. 100,00 giornaliera rispetto alle quali la Regione Marche concorre nella misura del 50%. La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite viene così ripartita:

- -25% a carico delle Aree Vaste dell'Asur Marche
- -25% a carico del Comune di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento;

-per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a 250,00 euro mensili;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'INPS – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno in data 04/12/2020, acclarata al protocollo generale dell'ente al n. 8070n pari data, nella quale, in risposta ad espressa richiesta di questo Comune, vengono indicati gli importi delle pensioni percepite dalla disabile in oggetto per l'anno 2020, agli atti;

ESAMINATA, pertanto la situazione reddituale del soggetto disabile destinatario dell'intervento di cui in oggetto e proceduto a dovuta istruttoria, in atti, ai fini della determinazione della quota parte spettante al Comune quale compartecipazione al pagamento della retta per l'anno 2020, fino alla data del 05/11/2020 tenuto conto delle indicazioni di cui in premessa;

RITENUTO procedere ad impegnare l'ulteriore somma di €. 2,00 ai fini dell'imposta di bollo sulla fattura, in quanto esenti iva ex art. 10 DPR633/1972 e s.m.i.;

RITENUTO che la mera contribuzione all'integrazione della retta di ricovero in apposita struttura non si configuri come prestazione di servizio per la quale sia necessario effettuare richiesta di CIG all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici su lavori, servizi e forniture, in quanto:

- la persona ricoverata sceglie in autonomia la struttura presso la quale essere ospitata;
- il Comune, alla richiesta di contributo per l'integrazione della retta verifica la situazione economica dell'interessato, sulla base della normativa in vigore, al fine di verificare la reale difficoltà a far fronte in autonomia alla corresponsione della retta richiesta dalla struttura;
- il Comune di residenza, pur liquidando direttamente alla struttura ospitante l'integrazione della retta per differenza, di fatto eroga indirettamente un contributo alla persona ricoverata;

VISTI il bilancio di previsione 2020 e il documento unico di programmazione relativo al triennio 2020/2022;

VISTO l'art. 107 TUEL;

VISTO il vigente statuto;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

- che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto ed, in quanto tali, si intendono deliberate;
- di erogare un contributo al disabile in oggetto attraverso l'integrazione della retta di ricovero della struttura ospitante, di cui in premessa, determinato secondo le indicazioni di cui alla deliberazione G.R: Marche n. 23 del 21/01/2013, di cui in premessa, per complessivi €. 453,76 relativamente all'anno 2020, fino alla data del 05/11/2020, in cui la disabile è deceduta;
- **di impegnare la somma di €. 453,78**, comprensiva della quota di €. 2,00 per imposta di bollo al cap. 1876/1 bilancio corrente esercizio finanziario, che offre, al riguardo, sufficiente capienza;
- di provvedere al pagamento dell'integrazione retta con successivo provvedimento, dietro presentazione di regolare documento contabile da parte della struttura ospitante;
- di comunicare alla struttura ospitante ed alla famiglia l'intervento di cui questo Ente si farà carico per l'anno 2020;
- di prendere atto che la famiglia provvederà direttamente a corrispondere alla struttura la quota parte di spettanza della ricoverata;
- di dare atto che del soggetto destinatario del presente provvedimento non vengono indicate le generalità, nel rispetto della normativa sulla privacy, ma che tutta la documentazione allo stesso relativa è depositata agli atti del Comune.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA


F.to: Dott.ssa. Stefania Sorrentino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|------------------|
| 425 | 31.12.2020 | 453,76 | 1876/1 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data 31.12.2020



Responsabile del servizio finanziario
Silvia Roberta Vallorani

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-05-2021 al 28-05-2021 con numero 385

Castignano, li 13-05-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino